

Legge regionale 04 maggio 1992 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

Art. 15

1. All' onere complessivo di lire 9.600 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5.100 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994, relativo alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 8, e dal 10 al 14 si provvede:

a) per lire 7.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994 mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposita partita di fondo globale iscritta sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

b) per lire 2.100 milioni per l' anno 1992 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa precitato.